



COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

Allegato "A" alla delibera C.C.

Nr. 19 del 27.04.2007

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con deliberazione del C.C. nr. 8 del 28/02/2000 in vigore dall' 01/01/2000

Modificato con del C.C. n. 19 del 27/04/2007 in vigore dall'01/01/2007

Testo coordinato con modificazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:
 - a) per "accertamento" il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un'apposito avviso;
 - b) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
 - c) per "dichiarazione", la dichiarazione o denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o regolamento;
 - d) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del tributo,
 - e) per "regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
 - f) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il Dirigente, il Funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
 - g) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o comunque l'entrata avente natura tributaria

ARTICOLO 2

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento ed alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, **fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle forme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente". (1)**
3. Nella gestione dei tributi disciplinati da appositi regolamenti, continuano ad essere applicate le relative norme, se non risultano contrastanti con le disposizioni del presente Regolamento.

4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

ARTICOLO 3

Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

ARTICOLO 4

Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, per la cui applicazione non occorra una specifica norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge non ne preveda l'obbligatorietà.
3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15/68 e successive modifiche, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte alla quale è resa, oppure inviata tramite servizio postale o fax con allegato un documento di identità valido. Tale dichiarazione sostitutiva non è soggetta ad autenticazione. **Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. (2)**

ARTICOLO 5

Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio Comunale determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.

2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in caso di mancata adozione delle deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

TITOLO II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

ARTICOLO 6

Forma di gestione delle entrate

1. Con delibera di Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto stabilito dall'art. 52, comma 5, del D. lgs. 446/97.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
3. La forma di gestione prescelta deve comunque rispondere a criteri di massima economicità, funzionalità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
4. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione ritenuta ottimale debbono risultare da apposita documentata relazione nel responsabile del Settore Finanziario, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
5. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, pubblici o privati, anche diversi da quelli indicati nell'art. 52, comma 5, del D. lgs. 446/97, ovvero non iscritti all'albo di cui all'art. 53 del medesimo decreto legislativo, l'attività di accertamento istruttorio, come definita all'art. 1, lettera b) del presente regolamento. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

ARTICOLO 7

Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio posseduto, al quale, previo consenso del medesimo, conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario responsabile del tributo deve:

- a) curare tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione, nonché applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrivere le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) apporre il visto di esecutività sui **prospetti riepilogativi relativi alle procedure di riscossione**, anche coattiva, di entrate tributarie;(3)
 - d) disporre i rimborsi;
 - e) curare il contenzioso;
 - f) all'occorrenza, esercitare il potere di autotutela, nonché provvedere a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione così come disciplinati dal Regolamento comunale adottato con Delibera di Consiglio n. 4 del 11.03.1999
 - g) in caso di gestione del tributo affidato a terzi, verificare e controllare periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dal capitolato d'oneri;
 - h) compiere ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. In ogni caso il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

ARTICOLO 8

Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante, e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva di sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

ARTICOLO 9

Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvedere al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta Comunale, con l'approvazione del Piano Esecutivo di gestione, decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il Funzionario responsabile.
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 59, comma 1, lettera p) del Decreto legislativo 446/97, ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune, nonché per migliorarne l'efficienza e l'efficacia, la Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto al Servizio Tributi, determinati ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge 23.12.1996, n. 662.

ARTICOLO 10

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario o dal Concessionario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa, tramite il Segretario generale, il responsabile del Servizio interessato, che adotta i necessari provvedimenti.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento del rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

ARTICOLO 11

Diritto di interpello

1. Il contribuente o chi per lui (centro di assistenza fiscale, consulente, ecc.) mediante richiesta scritta, ha diritto di interpellare il Servizio Tributi in ordine alla interpretazione ed alle modalità di applicazione di leggi ed atti aventi forza di legge, atti deliberativi e di norme regolamentari.
2. **Il richiedente, a pena dell'inammissibilità dell'istanza deve:**

- a) **indicare la questione in maniera succinta, ma esauriente, con riferimento a fattispecie concreta e personale;**
 - b) **indicare gli elementi di fatto e di diritto, ritenuti utili per la soluzione del caso prospettato;**
 - c) **fornire la propria soluzione, motivata;**
 - d) **riportare le proprie generalità, indicare un recapito telefonico e postale e sottoscrivere l'istanza (4)**
3. Il funzionario responsabile, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta.
4. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nei commi precedenti, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.
5. In ogni caso, la risposta fornita al singolo contribuente ha valore nei confronti della generalità dei contribuenti che si trovano nella medesima fattispecie.

ARTICOLO 12

Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento il Comune:
- a) ... (abrogato); (5)
 - b) **procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza o dei parziali o ritardati versamenti; (6)**
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) (abrogato) (7)
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
2. **L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. (8)**
3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

ARTICOLO 13

Notificazione

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale mediante invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notifica può essere fatta mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

ARTICOLO 14

Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Spetta alla Giunta Comunale deliberare la costituzione in giudizio dando incarico al Sindaco o a suo delegato di predisporre le memorie difensive e quant'altro necessari; di compiere anche gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D. lgs. 546/92, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. In ogni caso tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto nella costituzione in giudizio, il Comune è rappresentato dal Funzionario Responsabile o da suo delegato; il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.
5. E' comunque compito del Funzionario Responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
6. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

TITOLO III - RISCOSSIONI, COMPENSAZIONI RIMBORSI INTERESSI E TERMINI

ARTICOLO 15

Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
2. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate tributarie nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.04.1910 n. 639, oppure è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29.12.1973 n. 602, e successive modificazioni.
4. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639.
5. **La riscossione coattiva dell'entrata tributaria è affidata al soggetto individuato dall'ente il quale la effettua con le procedure previste dalla legge.(9)**
6. Abrogato (10)
7. Abrogato (11)
8. Abrogato (12)

ARTICOLO 15 BIS

Compensazioni (13)

1. **E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme seguenti.**
2. **Il contribuente , entro il termine di scadenza per il versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze, di versamento del medesimo tributo, relative all'anno in corso od a anni precedenti purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.**
3. **Il contribuente che si avvale della predetta facoltà di compensazione deve presentare al Comune, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dopo la scadenza del pagamento, una dichiarazione, su modulo a tal fine predisposto, contenente i seguenti elementi:**
 - **generalità e codice fiscale del contribuente;**
 - **il tributo dovuto al lordo della compensazione;**
4. **La compensazione non è ammessa:**
 - **nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo o ingiunzione fiscale;**
 - **fra tributi diversi**

ARTICOLO 16

Sospensione e dilazione dei termini

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento e di dichiarazione delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico ed individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Secondo quanto previsto dalla legge 549/95, art. 1, comma 86, con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere introdotte agevolazioni, fino alla totale esenzione, sui tributi comunali per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
3. Il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà economiche e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legati. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
4. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'art. 72, comma 3, del D. Lgs. 15.12.1993 n. 507.

ARTICOLO 17

Rimborsi

1. La richiesta di rimborso, da presentarsi entro il termine previsto dalle diverse normative d'imposta, deve essere, a pena di nullità, motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Nel caso la richiesta di rimborso risulti mancante di almeno uno dei sopra elencati elementi, l'ufficio provvedere a dare un termine perentorio di giorni 30, decorrenti dall'invito del Servizio medesimo, per il perfezionamento della richiesta medesima.
2. Gli interessi decorrono dalla data di presentazione della domanda di rimborso; decorrono, invece, dalla data di esecuzione del versamento indebito, qualora il diritto al rimborso risulti sulla base di elementi e dati direttamente desumibili dalla dichiarazione del contribuente.
3. **Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di eventuali chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. La**

mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito alla restituzione. (14)

ARTICOLO 17 BIS **Interessi (15)**

- 1. La misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 Cod. civ.**
- 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.**
- 3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.**

TITOLO IV - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI E SANZIONI

ARTICOLO 18 **Criteri generali**

- 1. I limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di tributi comunali valutati di modica entità sono definiti ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 88, della Legge 15.05.1997, n. 127 e successive modificazione e dell'art. 12-bis del D.P.R. 602/73 così come modificato dal D. Lgs. 26.02.1999, n. 46.**
- 2. Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal contribuente od il rimborso del tributo non è disposto dal Comune. Gli importi vengono fissati tenendo conto delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi del contribuente, delle spese di riscossione, degli adempimenti a carico dell'ente per la riscossione e dei rimborsi, nonché del vantaggio economico della riscossione.**
- 3. La determinazione di importi diversificati è motivata dalla eventuale necessità di azione istruttoria da parte dell'ente.**
- 4. Nelle ipotesi di cui agli articoli 19, 20 e 21, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.**

ARTICOLO 19 **Pagamenti su denuncia e/o versamento diretto da parte del contribuente**

- 1. Per i casi in cui il pagamento del tributo deve avvenire a seguito di denuncia del contribuente con iscrizione a ruolo ordinario, o con versamento diretto da parte del contribuente stesso, sono fissati i seguenti limiti di esenzione:**

TRIBUTO	LIMITE DI ESENZIONE
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni (comprensiva di sanzioni ed interessi)	€ 10,33
- Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche: a) Temporanea b) Permanente	€ 2,58 € 2,58
- Imposta I.C.I.A.P.	Nessun limite di esenzione poiché gli importi sono fissati per legge
- Imposta I.C.I.	€ 2,07
- Imposta Comunale sulla Pubblicità	€ 1,03
- Diritti sulle Pubbliche Affissioni	€ 1,03
- Sanzioni sull'applicazione dei tributi sopra detti (eccetto T.R.S.U)	€ 2,58
- Interessi sull'applicazione dei tributi sopra detti (eccetto T.R.S.U)	€ 2,58

2. Detti limiti di esenzione sono intesi autonomamente per ogni singolo tributo o accessorio e per singola annualità.

ARTICOLO 20

Pagamenti richiesti al contribuente a seguito di attività di controllo da parte dell'ente

1. Nel caso in cui il pagamento del tributo viene richiesto a seguito da controlli da parte degli uffici comunali sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

TRIBUTO	LIMITE DI ESENZIONE
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni	€ 10,33
- Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche:	
a) Temporanea	€ 10,33
b) Permanente	€ 10,33
- Imposta I.C.I.A.P.	€ 10,33
- Imposta I.C.I.	€ 10,33
- Imposta Comunale sulla Pubblicità	€ 10,33
- Diritti sulle Pubbliche Affissioni	€ 10,33

2. I sopra indicati limiti sono fissati autonomamente per annualità e si intendono individuati nell'importo complessivo dell'eventuale atto di liquidazione o accertamento, comprensivo di sanzioni tributarie ed interessi ed al lordo di eventuale abbattimento delle sanzioni per adesione formale del contribuente all'atto.

ARTICOLO 21

Rimborsi

1. Per tutte le entrate tributarie non si procede a rimborso di somme non dovute complessivamente inferiori all'importo di € 10, 33 annue, sia nel caso di richiesta di rimborso da parte del contribuente che nel caso in cui l'eventuale rimborso consegue ad attività di controllo da parte degli uffici comunali.

ARTICOLO 22

Recupero di crediti nell'ambito di procedure concorsuali

1. Per i crediti nei confronti di contribuenti sottoposti a procedure concorsuali è consentita agli uffici comunali la valutazione dell'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico; si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti:
- a) complessivamente inferiori a € 51,65 per ogni tributo pendente (importo riferito a tutte le annualità pendenti; comprensivo di tributo ed eventuali soprattasse ed interessi accessori);

b) di importo inferiore o pari alle spese previste per le necessarie procedure.

ARTICOLO 23

Cause di non punibilità

1. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede all'irrogazione di sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggiore tributo risultante.

TITOLO V - NORME FINALI

ARTICOLO 24

Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono dovuti i versamenti fino agli importi minimi fissati per i casi previsti all'art. 19; per i casi di cui all'art. 20 detti limiti si applicano per gli avvisi di pagamento ed i provvedimenti di liquidazione ed accertamento che saranno emessi da tale data.
5. Anche per eventuali rimborsi i limiti di cui all'art. 21 verranno applicati a partire dalle richieste che perverranno al comune a partire dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.

NOTE da 1 a 15 abrogazioni,modifiche ed integrazioni in vigore dall'01/01/2007